



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 45 del 26/03/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 marzo 2013, n. 344

Demanio Armentizio regionale - Tratturo "Pescasseroli Candela" in agro di Candela - Alienazione a titolo oneroso dei suoli tratturali identificati al C.T. del comune di Candela al foglio 11 particelle 648,650 e 652 di mq. 4179,00 - Ditta: Capobianco Armando e Capobianco Angelo.

L'Assessore al Bilancio, avv. Michele Pelillo, sulla base dell'istruttoria espletata dai responsabili P.O. "Pianificazione e valorizzazione" e P.O. "Gestione e Alienazione" dell'Ufficio Parco Tratturi, confermata dal dirigente dello stesso Ufficio e dal dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue.

Con L. R. 5 febbraio 2013, n. 4 è stato approvato il "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti".

Il T.U. si pone in continuità con le previgenti disposizioni regionali in materia (l.r. n. 67/1980, l. r. n. 5/1985, l. r. n. 29/1993), che sono ivi recepite, anche se formalmente abrogate.

L'art. 1 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 67, che recitava: "I tratturi di Puglia, in quanto direttamente strumentali alle funzioni amministrative concernenti il demanio armentizio trasferite alla Regione, costituiscono il Demanio Pubblico della Regione", è oggi abrogato, mentre il nuovo testo dell'art. 3 del T.U. n. 4/2013 dispone che "i tratturi di Puglia, le cui funzioni amministrative sono state trasferite alla Regione ai sensi del comma 1 dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382), costituiscono il demanio armentizio della Regione Puglia in quanto 'monumento della storia economica e sociale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca'".

Gli artt. 2 e 4 della legge regionale 23 dicembre 2003, n.29, oggi abrogata, prevedevano l'obbligo dei comuni nel cui ambito territoriale ricadessero tratturi, tratturelli, bracci e riposi, di redigere il "Piano comunale dei tratturi (PCT)", che avrebbe dovuto individuare e perimetrare:

- "a) i tronchi armentizi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa reintegrati, nonché la loro destinazione in ordine alle possibilità di fruizione turistico-culturale. Gli stessi tronchi sottoposti a vincolo di inedificabilità assoluta, sono conservati e tutelati dalla Regione Puglia, che ne promuove la valorizzazione anche per mezzo di forme indirette di gestione (Art.3 - comma1);
- b) i tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare riguardo a quella di strada ordinaria;
- c) i tronchi armentizi che hanno subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia".

Secondo la normativa richiamata, I tronchi armentizi di cui alla lett. c), a domanda e previa deliberazione di giunta regionale di sdemanializzazione e autorizzazione all'alienazione, avrebbero potuto essere alienati a favore dei legittimi utilizzatori.

Il comune di Candela, ai sensi dell'allora vigente art. 2 della l.r. 29/2003, acquisiti nella Conferenza dei servizi in data 18 luglio 2005 i pareri favorevoli delle amministrazioni partecipanti e in particolare quelli vincolanti della Regione Puglia - Ufficio Parco Tratturi di Foggia, della Soprintendenza Archeologica e della Soprintendenza dei Beni Architettonici e per il Paesaggio, con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 5 settembre 2005 ha approvato definitivamente il Piano Comunale dei Tratturi, definendo, in particolare, l'assetto delle destinazioni funzionali innanzi specificate di cui alle richiamate lettere a), b), e c) dell'allora vigente art. 2 - comma 2 della l.r. n. 29/2003.

L'art. 25 del T.U. (l.r. n. 4/2013), intitolato "norme transitorie", fa salvi, fino alla attuazione delle disposizioni del T.U. medesimo, i Piani comunali dei tratturi, previsti ai sensi delle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 2 della l.r. n. 29/2003 ed effettivamente approvati dai comuni interessati.

I germani Capobianco Armando ed Angelo, a seguito dell'approvazione del PCT di

Candela, in data 1/03/2006, con nota acquisita al prot. dell' Ufficio Parco Tratturi n.414 del 7.03.2006, hanno presentato istanza di acquisto dei suoli demaniali facenti parte del tratturo "Pescasseroli Candela", agli stessi concessi con determine dirigenziali n°621/03 e n°227/04, classificati dal PCT alla lettera c), come suoli che hanno subito permanenti alterazioni (anche di natura edilizia) e pertanto alienabili a titolo oneroso agli aventi diritto.

Detti suoli, della superficie complessiva di mq. 4.179,00, sono attualmente individuati al Catasto Terreni di Candela con i seguenti identificativi:

foglio particella superficie (mq)

11 648 2.515,00

11 650 1.210,00

11 652 454,00

TOTALE 4.179,00

L'Ufficio Parco Tratturi di Foggia, dopo aver verificato che i germani Capobianco possedevano i requisiti soggettivi per l'esercizio del diritto di acquisto, essendo legittimi utilizzatori delle aree demaniali, con nota prot. n. 17921 del 06/11/2012 ha chiesto alla Commissione regionale di valutazione pro tempore la determinazione del valore attuale di mercato del medesimo terreno, ai sensi della legge regionale n.29/2003 art. 4 comma 3 lettera b, allora vigente.

La precitata Commissione con determinazione n. 2 del 15/01/2013 ha fissato il valore del suolo in €. 110.000,00 (euro centodiecimilamila/00).

L'Ufficio Parco Tratturi di Foggia, con nota n. 874 del 15/01/2013, ha comunicato agli interessati il valore determinato dalla Commissione al quale è applicabile - razione temporis - la riduzione di 1/3, così come allora previsto dall'art. 4 comma 3 bis della l.r. n.29/2003 (disposizione di medesimo tenore è oggi, comunque, contenuta nell'art. 10 della l. r. 5/2/2013, n. 4) fissando pertanto il prezzo di vendita in €. 73.330,00 (settantatremilatrecentotrenta/00).

Il prezzo così determinato, con nota del 05/02/2013 acquisita al protocollo dell'Ufficio Parco Tratturi al n. 2184 del 05/02/2013, è stato formalmente accettato dai germani Capobianco.

Atteso che:

- i suoli tratturali facenti parte del Tratturo "Pescasseroli Candela", così come innanzi individuati, sono stati classificati dal Piano Comunale dei Tratturi del Comune di Candela tra i tronchi tratturali

contraddistinti dalla lett. c) dell'art.2 - comma 1 della l.r. 29/2003 e dunque, tra quelli che possono essere alienati agli attuali legittimi utilizzatori ai sensi dell'allora vigente art.4 - comma 2 della l.r. 29/2003, che si applica al caso di specie in virtù della previsione dell'art. 25 del T.U. approvato con l.r. n. 4/2013;

- i summenzionati germani Capobianco Armando e Capobianco Angelo hanno formalmente manifestato la volontà all'acquisto del suolo, ed hanno accettato il prezzo di € 73.330,00 (euro settantatremilatrecentotrenta/00), pari al valore determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione pro tempore, decurtato di 1/3;

Con il presente provvedimento deliberativo si propone alla Giunta regionale quanto segue:

- di procedere, ai sensi dell'art. 9, co. 3°, legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4 (che richiama la disposizione dell'art. 4, comma 2 della legge regionale 29/2003, oggi abrogata), alla sdemanializzazione e autorizzazione alla vendita dell'area tratturale come in premessa identificata, in favore dei germani Capobianco, non ricorrendo alcun interesse regionale alla conservazione in proprietà dello stesso suolo;
- di fissare il prezzo di vendita dell'area tratturale in €73.330,00 (euro settantatremilatrecentotrenta/00), pari al valore attuale di mercato determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione pro tempore, decurtato di 1/3, beneficiando la ditta acquirente delle agevolazioni oggi previste dall'art. 10 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4 (già previste dall'art. 4, comma 3-bis, della legge regionale 29/2003, oggi abrogata);
- di nominare il rappresentante regionale incaricato alla sottoscrizione dell'Atto di trasferimento;
- di dare atto che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili, etc. nessuna esclusa), sono a carico del soggetto acquirente, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza economica da parte della Regione Puglia;
- di dare atto che la vendita s'intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge regionale 4/2013.

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. 28/2001 e s.m.i.

La somma complessiva pari a € 73.330,00 verrà corrisposta dai sig.ri Capobianco Angelo e Capobianco Armando mediante bonifico bancario oppure per mezzo di bollettino postale con accredito sul conto corrente postale n. 170704 intestato alla "Regione Puglia - "Proventi dell'Ufficio Parco Tratturi Foggia", che saranno imputati sul cap. 4091160 - "proventi alienazione beni tratturali art. 8 l.r. 29/2003 collegato al capitolo di spesa n. 3429" - (Codice SIOPE n. 4111);

L'Assessore al Bilancio e Programmazione, avv. Michele Pelillo, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, vertendosi in materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi dell'Art. 4 - comma 4, lett. K) della Legge regionale 7/97 e dell'art. 9, comma 3 della legge regionale 4/2013, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udita la relazione e la proposta dell'Assessore al Bilancio, avv. Michele Pelillo;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dai funzionari responsabili PP.OO. dell'Ufficio Parco Tratturi di Foggia, dal dirigente dell'Ufficio medesimo e dal dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio;

a voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di dare atto di quanto espresso in narrativa e che qui s'intende integralmente riportato;
- di sdemanializzare e autorizzare, per le motivazione in narrativa riportate, l'alienazione a titolo oneroso, in favore dei germani Capobianco Armando, nato a Melfi (PZ) il 26/10/1973, e Capobianco Angelo, nato a Melfi (PZ) il 08/05/1976, del terreno demaniale appartenente al Tratturo "Pescasseroli Candela " in agro di Candela ed individuato al Catasto Terreni dello stesso comune come segue:

foglio particella superficie (mq)

11 648 2.515,00

11 650 1.210,00

11 652 454,00

TOTALE 4.179,00

- di stabilire il prezzo di vendita in €. 73.330,00 (settantatremilatrecentotrenta/00) da versare prima della stipula dell'atto di acquisto;
- di stabilire che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili, etc. nessuna esclusa), sono a carico del soggetto acquirente, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza economica da parte della Regione Puglia;
- di dare atto che la vendita s'intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge regionale 4/2013;
- di incaricare il dirigente pro-tempore dell'Ufficio Parco Tratturi, rag. Michele Pesante, nato a Foggia il 02/03/1948, a intervenire in rappresentanza della Regione Puglia nella stipula dell'Atto pubblico di compravendita redatto da Notaio nominato dall' acquirente;
- di dare atto che il predetto dirigente potrà inserire nel rogito, fatta salva la sostanza del negozio stesso, le rettifiche di eventuali errori materiali;
- di disporre la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente provvedimento.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola